



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n. 30

Adottata dal Direttore Generale in data 09 GEN. 2012

- Oggetto:** **Collaborazione professionale per l'U.O. di Medicina del P.O. Sirai – Dr.ssa ASTE Rosa - dal 12/01/2012 al 11/02/2012. Assunzione impegno di spesa.**
- Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale
- Premesso** che il Resp.le dell'U.O. di Medicina del P.O Sirai, con nota agli atti aziendali, facente parte del presente procedimento, ha segnalato la necessità di acquisire con immediatezza n. 1 Medico di Neurologia, per far fronte all'attività da espletarsi, tenuto conto della carenza di personale, e dell'assenza, per 60 giorni, dal 12/12/2011 della dr.ssa Patrizia Poddighe, che svolge l'attività di Neurologia;
- Considerato** che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in servizio, e che al momento l'azienda non dispone di graduatorie concorsuali o di selezione da utilizzarsi;
- Preso Atto** che, il Resp.le dell'U.O di Medicina del P.O Sirai, ha richiesto l'acquisizione di un Dirigente Medico, con la stipula di un contratto di collaborazione, al fine di poter far fronte alle esigenze sopra citate, con immediatezza, per non incorrere in una riduzione o interruzione dell'attività neurologica che riguarda i pazienti ricoverati nell'U.O. di Medicina, i ricoverati in altre UU.OO. e quelli ambulatoriali;
- Richiamato** l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, e convertito in Legge 133/2008;
- Stante** l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa con riferimento all'attività di neurologia;
- Atteso** che la Direzione Sanitaria riscontrate le reali problematiche afferenti all'U.O di Medicina del P.O Sirai evidenziate dal Responsabile con la nota agli atti aziendali facente parte del presente procedimento, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per far fronte alle stesse;
- Dato Atto** che con la predetta nota il Resp.le dell'U.O di Medicina del P.O Sirai ha segnalato quale medico da sottoporre a contratto la dr.ssa ASTE Rosa, ritenendo la medesima, a fronte del curriculum presentato, in possesso di una preparazione idonea alle mansioni da attribuire;
- Ritenuto** pertanto, considerata l'urgente necessità, che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza in argomento provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Medico in possesso di idonei requisiti, individuando quale professionista la dr.ssa ASTE Rosa, la quale ha dato la

sua disponibilità a prestare la sua collaborazione professionale per questa Azienda;

Visto il curriculum della dr.ssa ASTE Rosa;

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa ASTE Rosa nata a Iglesias il 08/11/1979, Medico in possesso della specializzazione in Neurologia, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Medicina del P.O. Sirai;

di determinare la durata del contratto in mesi 1, a decorrere dal 12/01/2012 al 11/02/2012, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;


di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro 4.400,00;

di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 4.400 sul codice 0511010301 del piano dei conti aziendale – costo del personale sanitario non dipendente;

di movimentare la spesa presunta di euro 110,00, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale non dipendente;

di movimentare la spesa complessiva di circa euro 4.510,00, al centro di costo 10520301 – Medicina P.O. Sirai.

di approvare l'allegato schema contrattuale.



IL DIRETTORE GENERALE,
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Claudio FERRI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio FRAILIS)

ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 30 del 09 GEN. 2012


è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 11 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

M. P. C.

destinatari:

Servizio affari generali

Servizio bilancio

Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. ASTE Rosa Medico specialista in Neurologia L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di Gennaio nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953, in seguito denominata Azienda;

E

Il dr. ASTE Rosa nata a Iglesias il 08/11/1979, residente a Cagliari Via Guglielmo Pepe n. 31, C.F. STARSO79S48E281X in seguito denominato professionista;

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. ASTE Rosa, specialista in Neurologia, con idoneo curriculum, **per un periodo di mesi 1**, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. ASTE Rosa

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal **12/01/2012** per la durata di **mesi 1** eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono **prestazioni sanitarie di Neurologia**, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del P.O. Sirai, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del P.O. Sirai
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato **un compenso mensile pari a € 4.400,00** comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del

responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.

8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di

collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda UsI n. 7.

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====
Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla

comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile. Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li

Il Professionista
Dr. ASTE Rosa

Azienda USL 7 Carbonia
Dr. Maurizio CALAMIDA